

**Repubblica Italiana**  
**In nome del Popolo Italiano**

Il Tribunale di Napoli, II Sezione Civile, nella persona del giudice unico

Ettore Pastore Alinante

ha deliberato la seguente

**SENTENZA**

nella causa iscritta al n. 1337/2014 RGAC e vertente

**TRA**

██████████ in persona del l.r.p.t., elettivamente domiciliata in ██████████ alla Via  
██████████ – ██████████ presso ██████████  
██████████ dai quali è rappresentata e difesa come da procura a margine del ricorso  
in riassunzione

**ATTRICE**

**E**

Spa Unicredit, in persona del l.r.p.t., elettivamente domiciliata in ██████████ al ██████████  
██████████ presso l'avv. ██████████ dal quale è rappresentata e difesa  
come da procura rilasciata in data ██████████ in ██████████ con atto per ██████████  
██████████

## CONVENUTA

**Oggetto:** Nullità in rapporti di c/c bancario e ripetizione d'indebitito

### MOTIVI DELLA DECISIONE

La domanda è fondata e va accolta, per quanto di ragione.

Il 30/9/2002 [redacted] sta intrattenendo con la banca spa Unicredit Banca il conto corrente [redacted] che a quella data espone un saldo passivo di - € 461,72; successivamente, la banca diventerà spa Unicredit Banca d'Impresa e poi ancora spa Unicredit Corporate Banking; in data 31/8/2010 il conto corrente si estingue con saldo 0; tra il 19/9/2002 e il 27/7/2010 le due parti intrattengono anche il conto anticipi [redacted] che si apre e si chiude con saldo 0. La società correntista srl [redacted] ha convenuto nel presente giudizio la banca spa Unicredit (incorporante di spa Unicredit Corporate Banking) chiedendo di dichiarare che tra le due parti non erano mai stati stipulati validi contratti per l'apertura del conto corrente e del conto anticipi, e che quindi durante i rapporti la banca aveva effettuato addebiti illegittimi (per interessi passivi ultralegali, interessi attivi in misura inferiore a quelli legali, commissioni di massimo scoperto, capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi, valute fittizie, girocontazione delle competenze del conto anticipi sul c/c ordinario, variazioni unilaterali delle condizioni applicate ai rapporti), e conseguentemente ricalcolare i saldi dei rapporti depurandoli degli addebiti illegittimi, condannare la banca convenuta a restituire le somme illegittimamente percepite oltre rivalutazione ed interessi nonché a risarcire i danni, con vittoria delle spese di lite con distrazione; si è costituita spa Unicredit chiedendo di rigettare la domanda perché inammissibile, improponibile ed infondata, con vittoria delle spese di lite; la causa è stata interrotta essendo fallita la società attrice, ed è stata riassunta dal Fallimento srl [redacted] ma poi la sentenza di fallimento è stata revocata e la causa è stata ulteriormente riassunta da srl [redacted] tornata in bonis; nel corso dell'istruttoria è stata espletata dal dr. [redacted] ora la causa va decisa. Parte convenuta, costituendosi, ha eccepito che l'atto di citazione sia nullo, perché non vi sono specificati i singoli addebiti considerati illegittimi dalla società attrice, e le singole voci che si chiede di ripetere ex art. 2033 cc non sarebbero determinabili per relationem; non si condivide tale tesi, perché la cosa oggetto della domanda può essere determinata per relationem, se nell'atto di citazione sono indicati i criteri in base ai quali individuarla – e nell'atto di citazione introduttivo del presente giudizio tali criteri sono stati esposti chiaramente: si chiede alla banca di restituire tutte le somme addebitate alla correntista a qualunque titolo, salvo interessi legali e spese dovute per legge, e di rilevare tali voci sulla base degli estratti conto in atti; in tal modo, la finalità

dell'atto di citazione, ossia costituire il contraddittorio sulla cosa oggetto di domanda e sulle ragioni su cui si fonda la domanda, è stata raggiunta.

L'art. 117 Tub stabilisce che i contratti bancari vanno redatti per iscritto, e che nel caso tale forma non venga osservata il contratto è nullo; in questo caso, è certo e documentato che tra la società attrice e la banca convenuta sono stati intrattenuti due rapporti, un c/c ordinario e un c/anticipi, mentre non è agli atti alcun contratto scritto che abbia regolamentato tali rapporti: ciò è sufficiente a giustificare la domanda di ripetizione proposta da srl Acciaio e Metalli, perché ovviamente mancando contratti scritti, ogni addebito per una causa diversa dagli interessi legali e dalle spese dovute per legge è illegittimo. Vero è che nell'atto di citazione si afferma che "nel caso di specie la Banca ha stipulato contratti di conto corrente firmati esclusivamente dalla Rovetta Acciai e Metalli spa senza che in alcun modo gli stessi fossero sottoscritti anche dall'Istituto di Credito concedente", e che in linea di principio i contratti bancari per essere validamente stipulati per iscritto possono essere sottoscritti unicamente dal cliente della banca, purché una copia venga consegnata al cliente e i contratti vengano poi eseguiti – ma non si sa né se copia dei contratti che l'attrice dichiara di aver sottoscritto sia stata consegnata alla correntista, né quale fosse il contenuto di tali contratti, e quindi se disciplinassero le diverse voci di addebito contestate dalla parte attrice. Non si può nemmeno sapere se la banca abbia dato attuazione a contratti sottoscritti almeno dalla correntista, poiché non si può verificare la corrispondenza tra le condizioni inizialmente applicate al rapporto e documenti contrattuali stipulati prima che il rapporto sorgesse. Allo stato, perciò, deve rilevarsi anche d'ufficio che nei rapporti intercorsi tra le parti sono stati praticati tutta una serie di addebiti diversi dagli interessi legali e dalle spese dovute per legge – la circostanza infatti non è contestata dalla banca convenuta – e che tali addebiti, per quanto emerge degli atti, non risultano giustificati da valide pattuizioni scritte, per cui sono illegittimi, e vanno restituiti alla ex correntista ai sensi dell'art. 2033 cc. Si precisa che, non potendosi neppure stabilire, come si è visto, se un contratto sia stato validamente stipulato per iscritto (non si sa se il documento sottoscritto dalla correntista possedesse i requisiti minimi per disciplinare il rapporto, se una copia ne sia stata consegnata alla correntista, se la banca abbia effettivamente dato attuazione a tale documento), deve rilevarsi che manca un contratto scritto che disciplinasse i rapporti di conto corrente ordinario e conto anticipi – e quindi i saldi dei rapporti vanno ricostruiti applicando i tassi legali ex art. 1284 cc, e non quelli sostitutivi ex art. 117 Tub (i quali presuppongono che un contratto vi sia, ma non disciplini validamente il tasso d'interesse). Dalla somma da restituire vanno detratte le rimesse solutorie ultradecennali, il diritto alla cui ripetizione risulta prescritto, come ritualmente eccepito dalla banca. Con conteggio non contestato dalle parti, applicando i criteri sopra enunciati, il CTU ha calcolato in + € 268.175,01 il saldo finale attivo al 9/8/2010 del rapporto di conto corrente; pertanto, la banca convenuta va condannata a pagare alla società attrice la suddetta somma, oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo. Non si rinvergono voci di danno, subite nella vicenda dalla correntista, ulteriori rispetto alle somme illegittimamente addebitate da restituire.

Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

## PQM

Il Tribunale di Napoli, II sezione civile, nella persona del giudice unico Ettore Pastore Alinante, definitivamente decidendo nella causa iscritta al n. 1337/2014 RGAC tra: srl [REDACTED] attrice; spa Unicredit, convenuta; così provvede:

- 1) Condanna spa Unicredit a pagare a srl [REDACTED] la somma di € 268175,01, oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo;
  - 2) Condanna la banca convenuta a rimborsare alla società attrice la spesa per la consulenza tecnica d'ufficio, già liquidata in € 50 per spese vive ed € 5000 per onorario, oltre Iva e CP;
  - 3) Condanna la banca convenuta a rimborsare alla società attrice le spese del giudizio, che liquida in € 1092 per esborsi ed € 21000 per compenso, oltre spese generali, Iva e Cpa; con distrazione in favore [REDACTED]
- Così deciso in Portici in data 22/11/2021      Il giudice unico